

CARLA PENUTI, *Aspetti della politica economica nello Stato pontificio sul finire del '500 : le "visite economiche" di Sisto V*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 2 (1976), pp. 183-202.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anisig>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia roveretana degli Agiati, Fondazione Museo Storico del Trentino, Istituto storico italo-germanico/FBK, Museo storico italiano della guerra (Rovereto), Società di studi trentini di scienze storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - History, Religion and Philosophy Journals Online Access.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della Storiografia Trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia roveretana degli Agiati, Fondazione Museo Storico del Trentino, Italian-German Historical Institute/FBK, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di studi trentini di scienze storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - History, Religion and Philosophy Journals Online Access platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Aspetti della politica economica nello Stato pontificio sul finire del '500: le "visite economiche" di Sisto V

di Carla Penuti

1.

Ha rilevato anni fa Jean Delumeau che «Ce qui a manqué à l'Etat pontifical de la Contre-Réforme ce ne sont pas tant les structures administratives que la santé sur le plan économique et sociale»¹. Tale giudizio può essere assunto ancor oggi come indicazione di lavoro per chi vuole individuare le linee principali dello sviluppo dell'accenramento nello Stato della Chiesa, gli strumenti di questo e le tendenze centrifughe della periferia con particolare attenzione alla politica finanziaria².

Analogamente a quanto accadeva in altri stati europei, anche nello Stato pontificio si verificava tra il XV e il XVI secolo una tendenza all'organizzazione unitaria del potere: tenendo conto dei peculiari aspetti della struttura dello stato della Chiesa emerge da un lato la necessità del papato di rafforzare il dominio temporale sottraendosi al predominio politico dell'una o dell'altra potenza europea, dall'altro l'esigenza di fronteggiare i problemi finanziari derivanti dalla diminuzione delle contribuzioni dovute alla curia romana dalle varie chiese; questo processo, pur con incertezze e resistenze, si muove nel senso della limitazione delle autonomie e giurisdizioni speciali, per affermare forme permanenti di organizzazione amministrativa sia a livello centrale che periferico³. Nei decenni che vanno dalla conclusione del Concilio di Trento

¹ J. DELUMEAU, *Le progrès de la centralisation dans l'Etat pontifical au XVI siècle*, in «Revue Historique», CCXXVI, 1961, p. 410.

² Cfr. M. MONACO, *Le finanze pontificie al tempo di Paolo V (1605-1621). La fondazione del primo banco pubblico in Roma (Banco di Santo Spirito)*, Lecce 1974; W. REINHARD, *Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V (1605-1621). Studien und Quellen zur Struktur und zu quantitativen Aspekten des päpstlichen Herrschaftssystem*, Stuttgart 1974, 2 voll. Indicazioni bibliografiche di studi sulla finanza pontificia in M. CARVALE, *La finanza pontificia nel Cinquecento: le province del Lazio*, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, 3, 1974.

³ P. PRODI, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio. La monarchia*

alla fine del Cinquecento questa evoluzione verso la centralizzazione trova il maggiore impulso: le congregazioni cardinalizie costituite come commissioni interne e preparatorie delle riunioni concistoriali o limitate a problemi minori, si distaccano dal senato cardinalizio che perde progressivamente d'autorità⁴. La riforma di Sisto V che con la bolla «Immensa Aeterni Dei» costituì il 22 gennaio 1588 un sistema stabile di quindici congregazioni per il governo spirituale della Chiesa e temporale dello Stato pontificio, rappresenta uno dei punti nodali di questa trasformazione: essa investe anche la Camera Apostolica dato che l'attività amministrativa e giurisdizionale che i chierici di Camera svolgevano a capo di alcune prefetture e presidenze dipendenti dalla Camera (prefetture dell'Annona e della Grascia, presidenza delle strade, delle ripe, degli archivi, delle carceri, della zecca e della dogana) è orientata verso una dipendenza dalle congregazioni stabili⁵.

Nel momento in cui il riordinamento della Curia romana passava dalla progettazione alla fase operativa si colloca l'incarico, dato da Sisto V a cinque chierici di Camera, di visitare le «province» dello stato ecclesiastico⁶, dimostrando quindi come la complessità del disegno politico sistino investisse anche gli organi di governo locali e periferici. Certo, i compiti a cui vengono destinati in qualità di «commissari e visitatori»

papale e gli organi centrali di governo, Bologna 1968 e G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI, Note e Contributi*, Milano 1961.

⁴ P. PRODI, *Lo sviluppo dell'Assolutismo*, cit., pp. 105-112 e G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa*, cit., pp. 103-108.

⁵ Il testo della bolla in *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum amplissima collectio*, vol. VIII, Torino 1863, pp. 985-999. Le congregazioni, talune già esistenti e riconfermate, che dovevano occuparsi dell'amministrazione temporale, erano la quarta «pro ubertate annonae Status ecclesiastici defensionem», la nona «pro Status ecclesiastici gravaminibus sublevandis», la decima «pro Universitate Studii Romani», la tredicesima «pro viis, pontibus et acquis curandis», la quattordicesima «pro Typographia Vaticana» e la quindicesima «pro consultationibus negotiorum status ecclesiastici». Cfr. N. DEL RE, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970, pp. 20-25 e 302 e G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa*, cit., pp. 65-68 e 108-112. Di un progetto per creare fin dal 1586 una congregazione dell'Abbondanza riferisce J. DELUMEAU, *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI siècle*, vol. II, Paris 1959, p. 601.

⁶ I chierici di Camera designati furono: Alessandro Centurioni per la Romagna, Fabio Della Cornia per Bologna, Alessandro Glorierio per la Campagna e il Patrimonio, Annibale Grassi per la Marca e Innocenzo Malvasia per l'Umbria. Notizie sommarie su di essi in B. KATTERBACH, *Referendarii utriusque signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII*, Città del Vaticano 1931. Sulle visite sistine, brevi cenni vengono fatti da A. LODOLINI, *L'amministrazione pontificia del Buon Governo*, in «Gli archivi italiani», VI, 1919, pp. 213-214.

pontifici sono piuttosto vari, anche se si possono inserire nel quadro dei progetti per incrementare i cespiti di reddito: la «commissione» riguardava innanzitutto la revisione dei conti delle comunità e attribuiva anche funzioni esecutive sull'osservanza di precisi provvedimenti sovrani di natura economica; le ispezioni di carattere amministrativo-finanziario non interessavano direttamente le istituzioni locali, ma il rilievo di abusi nell'operato di magistrature e ufficiali avrebbe praticamente portato anche a proposte di riforma⁷. Non è da trascurare poi l'aspetto informativo dell'inchiesta, inteso a raccogliere dati sulle condizioni economiche della comunità ispezionata, sulla situazione della viabilità e dei lavori di bonifica⁸ e sul settore dell'approvvigionamento dei grani⁹.

Ritornando a rilievi più generali, se è possibile distinguere in astratto tra «commissione» — con rigida dipendenza dal sovrano e facoltà particolari, temporanee e straordinarie — e «ufficio» come funzione pubbli-

⁷ Sul ruolo del commissario nel processo di consolidamento dello Stato moderno vedi in particolare O. HINTZE, *Der Commissarius und seine Bedeutung in der allgemeine Verwaltungsgeschichte*, raccolto ora in *Staat und Verfassung*, Göttingen 1970, pp. 242-274. Primi, parziali tentativi di comparare le inchieste sistine con analoghe commissioni sono suggeriti dai lavori di A. PETRACCHI, *Les Maitres des Requêtes. Genesi dell'amministrazione periferica di tipo moderno nella monarchia francese tardo-medioevale e rinascimentale*, in «Annali F.I.S.A.», I, 1964, pp. 190-241 e *Intendenti e prefetti. L'intendente provinciale nella Francia d'Antico Regime*, I: (1551-1648), Milano 1971, e di B. BARBICHE, *Les commissaires députés pour le «réglement» des tailles en 1598-1599*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», CXVIII, 1960, pp. 58-96, per la Francia, e di F. CHABOD, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino 1971, pp. 159-163 e *Usi e abusi nell'amministrazione dello Stato di Milano a mezzo il '500*, in *Studi storici in onore di G. Volpe*, Firenze 1958, vol. I, pp. 93-194 per i domini spagnoli in Italia.

⁸ Nella relazione della *Visita dell'Umbria fatta da mons. Innocenzo Malvasia*, BV (Biblioteca Vaticana), *Chigi*, I, I^o, 25, ff. 1-853, le considerazioni sulle controversie delle varie comunità visitate sono precedute da notizie sulla storia comunale, sulle magistrature, sul territorio, con particolare attenzione ai contrasti di confine. Quanto alla necessità di bonifiche, si considerano i sistemi idonei allo spurgo del lago Velino e alla rettifica del corso del fiume omonimo (ff. 115-124). Cfr. anche le ispezioni fatte da Della Cornia in territorio bolognese sullo stato dei fiumi, ASB (Archivio di Stato di Bologna), *Ambasciata bolognese a Roma*, Lettere all'Ambasciatore, 26, alle date 16, 21 e 24 ottobre e 18 novembre 1587. Sui tentativi di prosciugamento di terreni paludosi per incrementare le colture J. DELUMEAU, *Vie économique et sociale*, cit., vol. II, pp. 578-583.

⁹ Uno stretto controllo sull'esportazione dei grani era stato attuato da Sisto V continuando l'opera dei suoi predecessori: J. DELUMEAU, *Vie économique et sociale*, cit., vol. II, pp. 590-592. La concessione di tratte, licenze di esportazione a gruppi di privilegiati (baroni, agenti e affittuari di alcune abbazie), è vista dal visitatore dell'Umbria come causa di penuria (BV, *Chigi*, I, I^o, 25, ff. 8-9).

ca delegata a titolo permanente, in realtà avviene «una sorta di commissione mediante una stretta interconnessione umana tra i due tipi istituzionali»¹⁰; così ad esempio il tesoriere generale è deputato da Paolo IV commissario per la concessione dei notariati e delle cancellerie criminali mentre il camerlengo della Camera apostolica è incaricato da Pio V dell'esazione del sussidio triennale, del quattrino della carne e di altre imposizioni¹¹ e gli stessi chierici di Camera sono nel contempo «commissari» e «ufficiali». Allo stato attuale delle ricerche risulta invece più problematico definire la regolarità o meno del ricorso a «visite generali»: considerando l'inchiesta sistina come l'avvio di una regolamentazione di tutta l'amministrazione comunale che trova il suo culmine nella pubblicazione della bolla «Pro Commissa»¹² l'interesse si sposterebbe alla congregazione del Buon Governo, creata nello stesso anno 1592 da Clemente VIII per curare l'osservanza della bolla stessa. Ora la serie archivistica delle visite alle comunità registra con continuità solo le relazioni a partire dalle visite iniziate con il Cardinal Imperiali nel 1701 e molte delle visite successive erano legate a circostanze eccezionali¹³.

La facoltà, data ai chierici di Camera, di visitare le terre dello Stato pontificio non costituisce di per sé una novità, ed è lo stesso Sisto V ad evidenziarlo nel proemio del breve di nomina¹⁴; già in precedenza

¹⁰ A. PETRACCHI, I «*Mâtres des Requêtes*», cit., p. 229.

¹¹ Brevi di Paolo IV e Pio V datati rispettivamente 20 luglio 1556 e 8 giugno 1566 in ASB, *Senato*, Bolle e brevi, Q, 21, ff. 154 e 327 ss. Sulla vendita degli uffici cfr. F. PIOLA CASELLI, *Aspetti del debito pubblico nello stato pontificio: gli uffici vacabili*, in «Annali della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Perugia», I, 1973, pp. 98-170.

¹² *Bullarum diplomatum*, cit., IX, pp. 594-602. Un esame dettagliato della bolla, detta comunemente «De bono Regimine» e della relativa Congregazione è nelle pagine introduttive a *L'archivio della Sacra Congregazione del Buon Governo (1592-1847)*. *Inventario*, a cura di E. LODOLINI, Roma 1956. Cfr. anche G. COHELLI, *Commentaria in Bullam X Clementis Papae VIII De Bono Regimine Rerum ad dictas universitates spectantium*, Colonia 1699 e i quattro tomi dell'opera di P. A. VECCHI nota col titolo *De Bono Regimine*.

¹³ *L'archivio della S. Congregazione*, cit., p. XCVI-XCVIII e pp. 141-179. Si distinguono tre modi nell'invio, «ex officio», «con l'oracolo pontificio» e per breve con ampi poteri.

¹⁴ Il breve di concessione delle facoltà a Fabio Della Cornia in data 15 settembre 1587, si trova in ASB, *Archivio del Senato*, Istrumenti e scritture, serie B, 28, fasc. 10. La nomina di «Fabius Corneus de la Penna clericus Perusinus utriusque Signaturae Referendarius» a chierico di Camera era stata fatta da Gregorio XIII il 14 febbraio 1576. G. GARAMPI, *Saggi di osservazioni sul valore delle antiche monete pontificie*, sl, sd [Roma 1766], p. 316.

Giulio II aveva stabilito che, annualmente, i chierici presidenti sceglieressero al loro interno alcuni inviati perché raccogliessero le lamentele dei sudditi o dei ricorrenti in materia di abusi fiscali e risolvessero *in loco* tali controversie, riportando in caso contrario le inchieste svolte in piena Camera per la decisione:

«Ac attendentes quod dilecti filii Clerici Camerae Apostolice Praesidentes, quibus omnium locorum, et terrarum S.R.E. in temporalibus precipue cura imminet, et qui subditorum praedictorum, et aliorum ad se recurrentium querelas audiunt, et illis remedia tribuunt opportuna, provida deliberatione statuentes, et ordinantes decernimus, ac perpetua inviolabili lege ordinamus, et sancimus, quod dicti Clerici Praesidentes, anno quolibet, aliquos ex eis deputent, qui ad loca praedicta se conferant, et super praemissis omnibus, et singulis diligenter inquirent, et investigent, et praedictorum omnium crimina, et defectus audiant, et omni meliori modo reperiant, et repertos solemniter adnotatione describant, et Communitatibus, et particularibus personis, ablata restitui faciant, aut referant, et in praedicta Camera proponant, ubi iuxta constitutiones felicitatis recordationis Sixti IV. Praecessoris nostri vota reddantur, et cause huiusmodi, stylo, et more Camerali iustitia mediante, decendantur, et terminentur, et reperti culpabiles, debitis poenis plectantur, molestentur, et puniantur»¹⁵.

Al di là dei punti di contatto, alcuni rilievi permettono di cogliere come il ricorso all'istituto del «controllore itinerante» sia un mezzo attraverso il quale il pontefice Sisto V tendeva ad intervenire personalmente nell'amministrazione periferica dello Stato, in ciò scavalcando i poteri dei governatori e dei consigli cittadini, in un momento in cui l'evoluzione istituzionale degli organi centrali affiancava stabilmente le congregazioni cardinalizie al concistoro e alla Camera apostolica: in primo luogo il chierico di Camera viene inviato alle dirette dipendenze del pontefice come «nostrum et Apostolicae sedis commissarium et visitatorem», si fa appello agli ufficiali e alle magistrature locali, dai legati ai governatori, ai podestà e ai sudditi perché gli prestino assistenza e ne eseguano gli ordini. I suoi compiti non sono legati a necessità contingenti ma al riconoscimento dell'utilità di tali ispezioni per una più efficiente organizzazione amministrativa¹⁶: va ancora notato il carattere di sistematicità dell'inchiesta, che interessava tutte le «province»

¹⁵ *Bullarum diplomatum*, cit., V, pp. 418-420. La decisione, legata a denunce mosse da varie parti contro ufficiali laici e secolari per abusi, venne confermata da Leone X. *Ibidem*, pp. 698-700.

¹⁶ ASB, *Senato*, Istrumenti e scritture, B, 28, fasc. 10; l'inchiesta era il mezzo più idoneo «ut nostri et Sanctae Romanae Ecclesiae subditi, quos in visceribus gerimus paternae dilectionis recte, ac bene regantur atque feliciter administrantur et tam eorum quam Sedis e Camerae Apostolicae res, iura et bona felicia in Domino suscipiant incrementa».

dello Stato pontificio e il fatto che le decisioni o la ratifica di esse venissero prese non già collegialmente in tribunale di piena Camera ma da un'apposita, particolare congregazione composta da due cardinali, rispettivamente il cardinale nipote Alessandro Montalto e il Camerlengo cardinal Enrico Gaetani e da camerali, il Tesoriere generale, il decano dei chierici e il commissario di Camera¹⁷.

L'impiego di «*officiales prelatitii*» — per usare la terminologia di De Luca¹⁸ — è legato innanzitutto alla ricognizione delle malversazioni perpetrate dai funzionari locali in materia di percezione dei tributi: questo rientra peraltro in un disegno complessivo di riordino nella esazione dei «*pesi camerali e comunitativi*» perché fosse aumentato il loro rendimento e nello stesso tempo equamente ripartito il carico delle imposte nonché assicurato, mediante una revisione dei conti, il recupero dei crediti delle comunità. Ancora di natura fiscale era l'incarico di curare l'esecuzione di due provvedimenti presi durante i primi due anni del pontificato, l'uno che proibiva l'alienazione dei beni da parte di sudditi a favore di stranieri senza espressa licenza, l'altro che limitava fortemente le vendite, le malleverie e le spese superflue delle comunità. A ciò si aggiungano le visite da compiersi ai fortilizi, alle mura e porte della città, alle opere fluviali, e la cura della riorganizzazione degli archivi¹⁹.

Appare dunque evidente non solo la difficoltà della auspicata collaborazione tra i visitatori e le magistrature locali, ma come vengano poste le

¹⁷ La composizione della congregazione deputata a rivedere le relazioni dei commissari è riportata in ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, Lettere all'Ambasciatore, 26, 30 dicembre 1587. Questa congregazione temporanea rimane in vita anche dopo l'istituzione di un sistema di congregazioni permanenti di cui talune, quelle degli Aggravi e dei Confini ad esempio, con competenze analoghe: ciò conferma l'ipotesi espressa da G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa*, cit., p. 107. Sulle attribuzioni del Tribunale della piena Camera in materia di revisione e controllo dei conti, che però vengono progressivamente demandate a congregazioni stabili, si veda N. DEL RE, *La Curia romana*, cit., p. 303 e G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa*, cit., pp. 68, 74 e 108.

¹⁸ G. B. DE LUCA, *Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Romanae Curiae*, Roma 1682, p. 6. Tra le diverse categorie in cui il De Luca ripartisce gli uffici posti in vendita nella corte romana, i chierici di Camera occupavano appunto la prima, quella di «*officia prelatitia et primis ordinis*», acquistabili solo con l'espresso assenso del pontefice. Cfr. il saggio di F. PIOLA CASELLI, *Aspetti del debito pubblico*, cit., pp. 119 ss.

¹⁹ Cfr. le facoltà attribuite al chierico Della Cornia già citate. I provvedimenti di cui i visitatori sono esecutori con pieni poteri («*summarie, manu forti ac regia*») furono presi il primo giugno 1585 e il 30 settembre 1586 e sono registrati in *Bullarum diplomatum*, cit., VIII, rispettivamente alle pp. 580-83 e 758-761.

premesse per una netta opposizione soprattutto in Bologna dove il Senato, che nei capitoli di Nicolò V trovava un vero e proprio punto di riferimento per rivendicare la gestione autonoma dell'amministrazione finanziaria cittadina²⁰, attuò un tentativo per ottenere la revoca del visitatore Fabio Della Cornia: ciò è senz'altro interessante anche come verifica delle scarse possibilità di successo che presenta il ricorso alle riunioni concistoriali in un periodo di rafforzamento della sovranità pontificia²¹. Viva preoccupazione suscita la notizia fornita dall'ambasciatore a Roma Vincenzo Campeggi dell'incarico a un chierico di Camera quale visitatore in Bologna: la volontà di sottrarsi alla giurisdizione della Camera apostolica, che peraltro non pregiudicava in assoluto la disponibilità ad una revisione di conti, era motivata dall'elemento di novità costituito da questo controllo, che contrastava sia con i privilegi della città che con le prerogative del Legato come «... persona molto più informata, atta et proportionata a rivedere i conti et a fare tutto quello ordinasse Sua Beatitudine che qualunque altra persona»²².

²⁰ Come rivendicazione di una autonomia nei confronti della Camera apostolica, sancita già dal 1447 nei capitoli di Nicolò V, va intesa l'affermazione secondo cui «... nell'istromento et capitoli convenuti fra le parti in vim contractus... esso pontefice conferma li statuti della Città con tutti li privilegi indulti et grazie et fra l'altro che le rendite ordinarie et straordinarie si dovesse spendere et distribuire nelle necessità et occorrenze della Comunità, di comune consenso dell'Ill.mo Legato o suo luogotenente, e delli signori sedici riformatori del Stato della libertà d'essa Città». Cfr. *Informatione sopra il stato della Città di Bologna, circa li magistrati, ordini et officii della Comunità*, data al chierico visitatore nel 1587, di cui esistono varie copie manoscritte nelle biblioteche cittadine. Tra i lavori sull'argomento G. ORLANDELLI, *Gli uffici economici e finanziari del Comune di Bologna dal XII al XV secolo. (Procuratori del Comune — Difensori dell'Avere — Tesoreria e Controllatore di Tesoreria). Inventario*, Roma 1954, pp. XXIX-XXXI, dedicato in particolare ai modi per sfuggire al controllo ordinario e M. BARTOLOTTI, *Sui «Capitoli» di Nicolò V per la città di Bologna nella storia del conflitto col governo centrale*, in «Annali della Facoltà di lettere dell'Università di Macerata», 1970-71, pp. 511-538, soprattutto per una prima valutazione delle successive conferme dei Capitoli.

²¹ La svalutazione del collegio cardinalizio come senato generale della Chiesa di fronte al progressivo affermarsi dell'assolutismo papale, posta in luce da P. PRODI, *Il Cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, vol. II, Roma 1967, pp. 444-449 e 479-526, trova uno dei momenti centrali nei pontificati di Sisto V e Clemente VIII.

²² ASB, *Senato*, Litterarum, 23, ff. 297-298, 12 settembre 1597. La lunga lettera riferisce all'ambasciatore sull'esito insoddisfacente del tentativo di coinvolgere il legato Enrico Gaetani il quale «se bene conosceva ch'era vero quello che si diceva, et che la Camera apostolica non havea che fare in questa Città dal Datio del Vino in fuori, nondimeno non era mai per scrivere ne muovere parola dove avesse messo bocca S. Santità». Già dai primi di settembre, non appena raccolte voci sull'inchiesta, che in quel primo momento pareva essere stata sollecitata

Mentre si facevano pressioni sul legato Gaetani perché, oltre al consenso sul principio della non-ingerenza della Camera apostolica in Bologna, prendesse aperta posizione per la revoca del visitatore, il Senato sollecitava anche l'appoggio dei due cardinali bolognesi, Gabriele Paleotti e Giovanni Antonio Facchinetti²³. Gli argomenti portati nella «Informatione delle ragioni ci muovono e sperare che Nostro Signore ci debba essaudire in essentarci dalla venuta del Chierico di Camera» — che accompagnava le lettere di raccomandazione e che l'ambasciatore illustrò ai cardinali — non aggiungono elementi significativi alla posizione del Senato: il richiamo all'autonomia della Camera di Bologna, che risaliva alle capitolarioni di Nicolò V più volte confermate dai pontefici, il fatto inusitato della visita di chierici, l'osservanza della costituzione sul divieto di alienazione di beni comunali, la pronta obbedienza nel passato, i meriti acquisiti presso la S. Sede²⁴.

La discussione nel concistoro del 28 settembre 1587, condotta oltre che dai cardinali bolognesi, dai cardinali Castagna e Salviati, viene interrotta bruscamente, poiché minaccia di degenerare:

«et mostrò qualche sdegno che detti Cardinali andassero contro alle determinazioni sue, et al beneficio di questa S. Sede, che più le dovea premere di qualunque altra cosa; onde con alcune repliche accompagnate da cose piacevoli per non fare accendere di più in ira S. Beatitudine, come mostrò da principio, entrono in altri particolari»²⁵.

dai chierici, l'ambasciatore aveva fatto istanza al pontefice perché il controllo avvenisse da parte del Legato. ASB, *Senato*, Lettere dell'Ambasciatore al Senato, 79, alle date 5 e 19 settembre 1587.

²³ Di fronte alle richieste di aiuto il cardinale legato Enrico Gaetani — preoccupato soprattutto di compromettersi — fa solo una tiepida offerta a livello personale e con tutte le garanzie di riservatezza, tramite il fratello Camillo Gaetani (ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, Lettere all'Ambasciatore, 26, 12 settembre 1587); i cardinali bolognesi invece dichiarano sin dall'inizio la loro piena disponibilità, come appare dalle loro lettere in ASB, *Senato*, Lettere dell'Ambasciatore al Senato, 79, 18 e 19 settembre 1587.

²⁴ ASB, *Senato*, *Litterarum*, 23, ff. 299-300, allegato alla lettera del 16 settembre 1587. Sulla base dell'istruzione si trovano concordi nella difesa dei diritti e delle prerogative della città anche i cardinali G. B. Castagna e A. M. Salviati (ASB, *Senato*, Lettere dell'Ambasciatore al Senato, 79, 19 settembre 1587).

²⁵ ASB, *Senato*, Lettere dell'Ambasciatore al Senato, 79, 30 settembre 1587; alla stessa data vedi anche lo scarno racconto del Paleotti. Più volte il cardinale Paleotti aveva manifestato la sua opposizione in concistoro: sugli scontri con Sisto V, che apertamente negava ai cardinali la possibilità di replica al pontefice, cfr. P. PRODI, *Il Cardinale Gabriele Paleotti*, cit., vol II, pp. 446-450 e 485. In questa occasione, poi, l'efficacia dell'intervento dei cardinali era fortemente

Che la situazione ormai fosse compromessa risulta chiaro da questa lettera e dal suo poscritto:

«Sendo rimasti li quattro Ill.mi Cardinali al primo Concistoro di parlare a S. Sta intorno la venuta del Chierico di Camera, non si può far altro che aspettare il riporto, avvisandovi che la fameglia del predetto R.mo Chierico è cominciata a venire. Et SS.Rma potria giungere domani, la quale alloggierà in Palazzo con Monsignore Ill.mo Legato, et alla sua fameglia si è provisto di alloggiamento, né si mancherà di provedergli di ogni altra cosa necessaria.
... Poscritto. È giunto Mons. Chierico di Camera alle 23 hore...»²⁶.

Anche se la eterogeneità e l'incompletezza delle fonti finora esaminate — elenco dei quesiti posti da Della Cornia ai magistrati bolognesi e delle relative risposte sommarie, relazione della visita dell'Umbria fatta da Innocenzo Malvasia, decreto di Alessandro Centurioni in occasione della visita a Cesena²⁷ — consentono soltanto considerazioni parziali, sembra tuttavia opportuno accennare ai risultati ottenuti da queste visite.

Uno degli aspetti più significativi su cui si sofferma l'inchiesta sistina è senza dubbio l'individuazione dei modi di esercizio della giurisdizione della città sul contado: occorre esaminare innanzitutto il ruolo dei rappresentanti cittadini nel contado, la loro residenza, i rapporti di autonomia o di dipendenza di questi dal rappresentante del potere centrale. Così, il visitatore Della Cornia, facendo proprie le lagnanze di talune località del contado bolognese appena visitate (San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata, Crevalcore, Budrio, Castel Bolognese) ritiene che la causa del malgoverno derivi dalla mancata presenza dei titolari degli uffici, vicari, podestà e capitani:

«dando la colpa al Reggimento dicendo che ne ha carico grande di coscienza, et che ciò procede dal non far le residenze a gli officii al ch'io risposi, che quanto

limitata dalla mancanza di una regolare consultazione del concistoro «questa volta differito più dell'ordinario». ASB, *Senato*, Lettere dell'Ambasciatore al Senato, 79, 26 settembre 1587 e altra analoga del 23.

²⁶ ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, Lettere dei Quaranta all'Ambasciatore, 26, 3 ottobre 1587.

²⁷ Gli atti della visita di Bologna, conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano (ASV, *Archivum Arcis*, arm. I, XVIII, 4706) sono andati perduti, ma buona parte del materiale si è potuto rintracciare in copia presso l'Archivio di Stato di Bologna, nei fondi di *Istrumenti e scritture*, *Bolle e brevi*, *Assunteria dei Magistrati*, *Ambasciata bolognese a Roma*. La relazione della visita dell'Umbria è in Biblioteca Vaticana (BV), fondo *Chigi*, Serie I, I^o, 25, mentre i decreti di Alessandro Centurioni sono registrati nel *Bullarum diplomatum*, cit., IX, pp. 158-164, in data 20 gennaio 1590.

a gli uffici, li Podestà hanno li salarii debolissimi antichi et che gli sono state levate le lor autorità et che fanno pochissimo, et SS.Rma replicò che con tutto ciò guadagnano tanto di straordinarii che lo possono benissimo fare»²⁸.

Tra i decreti di Alessandro Centurioni per Cesena, inoltre, figurano al primo posto quelli riguardanti il governo del contado: l'elezione dei procuratori dei quartieri urbani che si spartivano la fascia del territorio e quella dei revisori annuali dei conti delle amministrazioni e delle esazioni del contado, alle dipendenze del governatore di Cesena, con possibilità di ricorso alla presidenza di Romagna²⁹.

Nelle visite, simili casi sono collegati con l'accertamento di sperequazioni sul piano fiscale, attuate sia da esecutori camerale che da cittadini a danno dei comitativi: nella distinzione tra città e contado, infatti, come ha notato recentemente M. Berengo, i beni «rurali» erano più colpiti dalle imposte di quelli «civili», anche se i proprietari di questi ultimi godevano del privilegio della cittadinanza ma risiedevano nel contado³⁰.

²⁸ ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, Lettere dell'Ambasciatore, 26, 18 novembre 1587. Osservazioni in tal senso emergono anche dalle indiscrezioni raccolte dal Paleotti sulla relazione di Della Cornia. ASB, *Senato*, Lettere dell'Ambasciatore al Senato, 79, 6 febbraio 1588.

Gli uffici del contado — detti anche da utile perché era previsto uno stipendio fisso a carico della Camera di Bologna e una quota delle «tasse» riscosse in contado per il mantenimento degli esecutori e sbirri — erano estratti semestralmente tra i cittadini, suddivisi in vari gradi (senatori, nobili, cavalieri, artigiani) a seconda dell'importanza dell'ufficio. Dipendevano formalmente dal Legato che ne rilasciava la patente e si potevano esercitare anche mediante sostituto. ASB, *Assunteria dei magistrati*, Affari diversi, b. 34, fasc. 9, *Informazione sopra gli uffici utili della Città di Bologna*, s.d. Cfr. *Informazione sopra il stato della città...* (ASB, *Senato*, Istrumenti e scritture, 28, fasc. 10) in cui si accenna anche ai compiti delle «assunterie», commissioni permanenti all'interno del Senato per l'esame di affari specifici: l'assunteria del governo, che qui ci interessa, dava udienza settimanalmente «ministrando giustizia circa le cose concernenti alle tasse de contadini et facendo provisioni et ordini...».

Le denunce delle comunità del contado traevano origine da uno dei primi atti di Della Cornia in Bologna, la pubblicazione di un editto sulle appropriazioni illecite di beni comunali, mobili e immobili. ASB, *Senato*, Istrumenti e scritture, 28, fasc. 10, 5 ottobre 1587.

²⁹ *Bullarum diplomatum*, cit., IX, pp. 160-161: si tratta di un richiamo ad osservare più strettamente deliberazioni prese nel recente passato.

³⁰ «Le contribuzioni ordinarie e straordinarie (che tra la pace di Lodi e quella di Cateau-Cambrésis sono uno dei fattori che più colpiscono e trasformano il tradizionale assetto sociale) avvengono di norma su quote fisse (*i carati*): quanti più beni 'rurali' passano nell'estimo dei 'civili', tanto più colpito dalle imposte sarà ogni singolo campo dei primi e più risparmiato ciascuno dei secondi. Per accelerare il processo di formazione di una proprietà patrizio-nobiliare, ovunque

In questa prospettiva si spiega, a mio avviso, la decisione del visitatore in Cesena, che accoglie i diritti dei comitativi:

«Quoniam occulte, et sine consensu Comitatus oblata fuerunt a libro aestimi, seu catastro Comitatus multa bona Comitativorum, qui ad Civitatem Caesenaе domicilium transtulerunt... in grave praeiudicium Comitatus, Dominus Praeses Provinciae manu regia, et appellatione remota faciat omnino dicta bono in priori aestimo seu catastro Comitatus reponere et rescribere»³¹.

Anche la proposta di un ordinamento più razionale delle imposte in Città di Castello muoveva dall'esigenza di diminuire la pressione fiscale sul contado. Partendo dalla considerazione che dalle tredici gabelle che costituivano l'entrata della comunità derivava «l'aggravio de poveri e la rovina di tutto il contado, il quale hormai vien dishabitato da contadini» con ripercussioni anche sulla città che «oltre il perder i lavoratori, restando sempre molto al disotto delle sue entrate, bisogna che per supplire all'uscite sempre pigli dinari a censo» mentre i soli ad esserne avvantaggiati erano gli sbirri incaricati delle esazioni, Innocenzo Malvasia decideva di revocare nove gabelle (bocche, vino, farina, mercato, pane e vino del contado, censi e pegni) ed altre minori legate a quelle del passo e della messa, che avrebbero riguardato perciò solo i pedaggi e l'introduzione di merci forestiere in città³². La perdita per

in atto, i consigli cittadini dispongono di uno strumento prezioso, che esisteva sin dalla prima età comunale ma, sorto con preminente fisionomia politica, viene assumendo ora contenuto fiscale: la *civitas silvestris* (che ha il suo riscontro nella *bourgeoisie foraine* delle città francesi e nella *Pfahlbürgerschaft* delle tedesche). I più ricchi abitanti del contado ottengono infatti il privilegio della cittadinanza pur mantenendo la loro residenza in campagna: così i loro beni divengono 'civili' e le comunità rurali innalzano vani lamenti per la larvata ma costante crescita della pressione fiscale.

Questo espediente, e l'analoga altalena tra tassazione per estimo e tassazione per bocche o fuochi, presenta margini di grande vantaggio quando chi riesce a orchestrarne il meccanismo abbia importanti proprietà nel contado»: M. BERENGO, *La città di antico regime*, in «Quaderni Storici», IX, 1974, pp. 690-691 (il saggio è stato ripubblicato in *Dalla città preindustriale alla città del capitalismo*, saggi a cura di A. CARACCILO, Bologna 1976, pp. 26-54).

³¹ *Bullarum diplomatum*, cit., IX, p. 162. Veniva disattesa così la norma statutaria che stabiliva «quod Commitatini, et districtuales Caesenaе onera subeant in Villis et Castris eorum». *Statuta civitatis Caesenaе cum additionibus ac pro tempore factis, ex ordine m. ill. consilii*, Caesenaе 1589, pp. 345-346.

³² BV, *Chigi*, I, I°, 25, ff. 693, 700-701 e 707-708. Cfr. anche *Bullarum diplomatum*, cit., VIII, pp. 310-313. Sull'uso del termine «gabella» per designare molteplici contribuzioni, dirette e indirette, cfr. P. A. DE VECCHIS, *De Bono Regimine*, cit., vol. II, p. 153-154 e L. NINA, *Le finanze pontificie nel Medio Evo*; parte III: *Quadro dei tributi temporali*, pp. 23-25. Alcune notizie sull'attività del

questi mancati introiti veniva reintegrata portando a oltre un sestuplo la gabella del grano, poiché vi si riconosceva la possibilità di una esazione «più giusta che sopra la libra, perché chi più ha et più raccoglie, più paga, dove che per via d'estimo pagano spesso quello che per tempesta o altro infortunio non hanno raccolto, oltre che suole occorrene che molti terreni non siano stati allibrati et molti col tempo siano diminuiti, et altri moltiplicati di prezzo»³³. Restava immutata la quota complessiva del «datio cioè libra o estimo», mentre si pensava ad una revisione dell'estimo dei beni stabili, da concludersi entro tre anni: «e si accatastino tutte le Terre de' Privilegiati quocumque Privilegio, etiam in corpore iuris clauso»³⁴.

Certo, l'estinzione dei debiti della comunità non era legata soltanto a questa riforma: occorre accendere un unico monte per ridurre l'ammontare degli interessi dei «denari presi a compagnia d'offizio», contare sul pagamento delle imposte anche da parte di coloro che avevano usufruito nel passato di esenzioni totali o parziali, e sull'aumento dello stanziamento della Camera apostolica per le spese straordinarie; ma il beneficio immediato che veniva anche al governo centrale era pur sempre notevole: basti pensare che la «gabella del grano e il datio» erano destinati al pagamento dei pesi camerati³⁵. A ciò si aggiungeva, ad

Malvasia che, dopo aver acquistato nel 1584 il chiericato di Camera per 36 mila ducati, fu via via prefetto dell'Annona, governatore di Spoleto, nunzio in Fian-dra e decano di Camera, più volte interpellato dalla congregazione degli Aggravi, sono in L. FANTUZZI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, Bologna 1789, vol. V, pp. 165-168; J. DELUMEAU, *Vie économique et sociale*, cit., vol. II, p. 823; M. MONACO, *Le finanze pontificie al tempo di Paolo V*, cit., pp. 69-73.

³³ BV, *Chigi*, I, I^o, 25, f. 695. L'esazione dell'imposta non presentava particolari difficoltà, dato che si procedeva all'aumento di una gabella già in vigore, ma anzi il vantaggio di eliminare i residui per quote inesatte: «et ha il pagamento apparecchiato o in danaro o in grano senza che si habbiano a far residui. Et così nè il Tesoriero nè la Comunità nè la Camera resta defraudata o tirata in lungo».

³⁴ *Bullarum diplomatum* cit., p. 313. Considerazioni sulle imposte «reali» e personali» e sull'aggiornamento dell'estimo nelle teorie economiche del secolo XVI in G. RICCA SALERNO, *Storia delle dottrine finanziarie in Italia*, Palermo 1896, pp. 119-125 e 133.

³⁵ BV, *Chigi*, I, I^o, 25, ff. 680-689 e 693-711. Analoga soluzione era stata presa sotto il pontificato di Pio IV con la creazione di un monte sul sale e l'introduzione di un vice tesoriere che aveva l'appalto delle entrate direttamente dalla Camera apostolica. Il Malvasia considerava superabili le proteste degli esenti, che nel passato erano state particolarmente vibrante, proprio per il fatto che le gabelle in questione concorrevano al pagamento di pesi camerati. Sul carattere di imposizione straordinaria a favore della Camera apostolica di questi ultimi vedi P. A. DE VECCHIS, *De Bono Regimine*, cit., vol. II, pp. 203 ss.

ulteriore garanzia di una corretta riscossione, la richiesta di passare l'ufficio di Vice-Tesoriere, già appaltato a vita dalla Camera apostolica, da un cittadino a un forestiero, dato che «il moderno Tesoriere... per le aderenze di parentelle, et d'amicitie portando rispetto à molti nel riscuotere si vien sempre in capo d'anno, et al tempo dei pagamenti à restare adietro di qualche somma anco grossa, per la quale vanno le ripresaglie adesso alla Comunità»³⁶.

In sintesi, alla base delle soluzioni proposte stanno il superamento della sperequazione fiscale allora vigente, il miglioramento del sistema di riscossione in modo da consentire l'incasso di tutte le entrate preventive, il ricorso al debito pubblico redimibile in luogo di altre più onerose forme di prestito ad interesse.

Su questi punti si soffermava anche il visitatore sistino in Bologna, almeno da quanto si può vedere dal questionario che aveva sottoposto al Senato: si articolava infatti in quarantaquattro domande che univano gli aspetti prevalentemente informativi sulle magistrature locali e la situazione della città a quelli più propriamente ispettivi sull'operato degli esattori, sulla legittimità di aumenti ai salari, sulle esenzioni fiscali³⁷.

Per quanto i senatori cercassero dapprima di tergiversare e, in seguito, usassero una estrema cautela nella formulazione delle risposte³⁸, Della Cornia individuò nelle inadempienze dei dazieri nei pagamenti alla Camera di Bologna e nella mancanza di un controllo consuntivo del Legato sulle spese pubbliche le principali cause delle carenze dell'amministrazione finanziaria bolognese³⁹. Da ciò derivava la proposta di proce-

³⁶ BV, *Chigi*, I, I^o, 25, f. 697. Per le quote insolute, era ritenuta responsabile la comunità. Cfr. L. NINA, *Le finanze pontificie*, cit., pp. 222-223.

³⁷ «Interrogazioni date da mons. Corgnia Visitatore per doverseli rispondere» e relative risposte: ASB, *Assunteria dei Magistrati*, Affari diversi, b. 29, fasc. 8. Nel medesimo fascicolo la «Nota delle scritture pertinenti alla visita...» consente di avere un quadro del materiale — memorie, informazioni, atti e bilanci — presentato a Della Cornia.

³⁸ ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, Lettere all'Ambasciatore, 26, 28 novembre 1587 «monsignor R.mo visitatore fulmina per non esser speditione hommai da questi signori per le dimande ch'ella fa... si duole dicendo, che la par d'esser burlato». Analoghe difficoltà segnala per i commissari milanesi F. CHABOD, *Usi e abusi*, cit., *passim*.

³⁹ ASB, *Senato*, Lettere dell'Ambasciatore al Senato, 79, 6 febbraio 1588 e relativa risposta del Senato in data 13 febbraio (ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, Lettere, 27); sull'inopportunità di fare pressioni sui dazieri si era già espresso

dere al superamento della gestione autonoma delle entrate, che si reggeva sul sistema depositaria della Camera di Bologna-Credito di Tesoreria⁴⁰: questa ipotesi di riforma prende corpo nei tentativi per la concessione dell'appalto in Camera apostolica della depositaria stessa, ma soltanto in una anonima nota degli *Avvenimenti delle cose della città di Bologna* — brevi osservazioni, compilate senza dubbio da un osservatore *in loco*, sulle varie voci del bilancio cittadino sulle quali fosse possibile alla Camera apostolica intervenire o avanzare pretese — viene espressa chiaramente la possibilità di soppressione dell'ufficio e credito di tesoreria. Si fa infatti notare che:

«l'anno 1440 la Comunità di Bologna per li suoi bisogni piglia prestito da molti cittadini fin a lire 12 mila e quelli crea Tesorieri perpetui della sua Tesoreria con patto, che se la Città gli restituisse, e poi di nuovo ne avesse bisogno, sien obligati a far la medesima imprestanza, e la Comunità concede loro tutti gl'emolumenti della Tesoreria, non solo dell'aggio de' bolognini, che per l'anno 1586 è importato lire 9312, ma di quattrini quattro per lira di retentione di molti

nelle «Risposte fatte all'interrogazioni...» ai punti 15 e 21 (ASB, *Assunteria dei Magistrati*, Affari diversi, b. 29, fasc. 8).

⁴⁰ L'Ufficio della Tesoreria di Camera, in quanto depositario delle entrate del Comune di Bologna, assunse l'assetto che poi mantenne fino al XVIII secolo in seguito all'atto del 18 marzo 1440 con cui i Sedici Riformatori lo concessero in appalto perpetuo ai sottoscrittori di un prestito alla Camera di lire 12000 bolognesi, perpetuamente rinnovabile una volta soddisfatto il precedente debito, con un interesse o meglio, come viene qualificata, una provvigione per la sua gestione nella misura del 66.13.4 per cento, spartita mensilmente in ragione delle quote: tale provvigione era ricavata dalle detrazioni sugli incassi e sugli stipendi degli ufficiali pubblici. L'assemblea dei creditori eleggeva annualmente dodici governatori: all'interno di essi, un depositario incaricato della custodia del denaro pubblico ed un computista che lo affiancava nella tenuta dei libri contabili. Per questa parte è particolarmente utile la consultazione delle opere di G. ORLANDELLI, *Gli uffici economici e finanziari*, cit., l'Introduzione nonché, alle pp. 165-178, il testo dell'Istrumento di fondazione del 18 marzo 1440; dello stesso *Note di storia economica sulla signoria dei Bentivoglio*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna», III, 1953 alle pp. 207-299; dello stesso, *Due relazioni sull'erezione dei Monti di Pubbliche Prestanze in Bologna (1655-1754)*, in *Acta Italica*, Milano 1968, l'introduzione e le pp. 4-6 e 25-30.

Dagli «Ordini e provisioni fatte da SS.ri Creditori della Thesoreria per il credito et officio di detta Thesoreria di Bologna» del 1548 (Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna, BCAB, ms B. 1102, ff. 68-71v.) e dalle «Ordinationes Creditorum Thesaurariorum facti per dd. duodecim gubernatores dicti crediti» (ASB, *Notarile*, Galeazzo Bovio, filza VI, 19 novembre 1551) ci rendiamo ragione del fatto che si trattasse di un istituto eminentemente cittadino, dalla cui partecipazione attiva erano escluse alcune categorie di sottoscrittori con limitazioni che presumibilmente sono da collegarsi alla dilatazione del credito a causa della libera circolazione degli effetti.

salarii della Communità che importano buona somma, il quale istrumento, oltre che è in danno evidente par anco, che possa haver molte difficoltà, e che si possin recuperare questi emolumenti con rendere la detta imprestanza, perché, se ben si dice in detto istrumento, che li detti emolumenti li Tesorieri gl'hanno per l'offitio della Tesoreria, e suo esercizio, tutta via par che gli sien stati assignati più tosto per causa dell'impresto»⁴¹.

Pur con talune perplessità, sembra muovere da queste considerazioni la trattativa diretta con Mario Sampieri per la vendita della depositaria, condotta dal Camerlengo, che con ciò intende interpretare le indicazioni della relazione del visitatore⁴² seguendo due motivazioni principali che lo stesso Senato bolognese esprime chiaramente in questi termini:

«Delli dui fundamenti poi che movono i SSri Camerali a dare via la Thesoreria havete risposto benissimo al primo de romori, et scandali che si allegano farsi nella elettectione de i XII, et s'informarà anchora Mons.re R.mo Vicelegato, di maniera che faranno apparire costì tal fondamento essere frivolo sendo che da tanto tempo in quà non è mai seguito disordine alcuno di rilievo.

Dell'altro fondamento che non si riscuotono i danari da che è debitore si dice, che non è vero ma ben si che si riscuote agiatamente et in tratto di tempo, et questo si fa non per beneficio d'alcuno particolare, mà si bene per interesse di Camera, sendocché li debitori di questo pubblico sono datieri che al presente tuttavia datiano, et levano i datii de nostro Commune con molt'utile di questo publico; Et se si volesse riscuotere dai detti Datieri tutti i loro debiti in uno, ò dui anni, saressimo senza alcun dubio causa non solo della rovina loro, mà anchora forse della Camera, essendo che detti Datieri sono persone più tosto debili di danari, che altrimenti, ne altri Datieri habbimo se non di simil sorte. Circa al saldare i Datii, si dice che siano saldati quasi tutti i Datii dell'anno

⁴¹ ASV, *Archivio di Castello*, I-XVIII, 4657, c. 1v. Si tratta di una relazione premessa ad una serie di documenti riguardanti Bologna — bilancio della Camera per l'anno 1586, entrate e spese per il dazio del vino, elenco dei monti che gravavano sui dazi, nota degli uffici concessi con patente dal Legato — che potrebbe essere collocata sia nell'ambito della revisione del commissario Vincenzo Badalocchio (in ASB, *Senato*, *Litterarum*, 23, 196r-197v, 11 gennaio 1586) che nella visita del Della Cornia, effettuata tra l'ottobre e il dicembre 1587. Il riferimento a una «regalia» che i senatori avevano sul dazio delle Porte e di cui l'estensore dice d'aver veduto una delibera del Senato ci riporta alla nota dei documenti richiesti dal visitatore sistino (ASB, *Assunteria dei magistrati*, *Affari diversi*, b. 29, fasc. 8) per cui appare più probabile la seconda ipotesi.

⁴² Queste almeno sono le valutazioni espresse in ASB, *Lettere dell'Ambasciatore bolognese in Roma*, 24 dicembre 1588.

Mario Sampieri, già tesoriere pontificio nel 1580, a giustificazione della trattativa d'acquisto della Tesoreria adduce non meglio documentabili precedenti, di cui si ha notizia solo dall'indiretto richiamo ad «alcuni esempi che in altri tempi da vari gentilhuomini son state fatte simili domande et anco impetrate, come egli dice, dal S.r Virgilio Malvezzi et da uno dei Ghisilieri et da altri» in ASB, *Lettere dell'Ambasciatore in Roma al Senato*, in data 21 dicembre 1588.

1587, da dui o tre Datii in poi che non si sono potuti saldare per avere Datieri com'è detto, deboli, c'hanno fuggito il detto conto...»⁴³.

In questo caso appare evidente la saldatura tra gli interessi dei creditori di tesoreria e la difesa dei privilegi della città: gli incaricati di condurre i negoziati a Roma in nome della tesoreria, Napoleone Malvasia e Vincenzo Salimbeni, ricevono dal Senato una lettera di presentazione per l'ambasciatore Paleotti, e viene inoltre sollecitato l'intervento di vari prelati e dello stesso cognato del Sampieri, Tommaso Cospi⁴⁴. Le pressioni esercitate sul Sampieri, che lo convincono a ritirarsi dall'affare, rappresentano anche la rinuncia da parte della Camera apostolica ad una riforma radicale dell'istituto⁴⁵: rimanevano tuttavia da rimuovere gli abusi nelle elezioni degli organi interni di governo dell'ufficio.

Già in passato vi erano stati tentativi di colpire i brogli fatti da alcuni creditori per disporre della maggioranza nelle votazioni per le cariche di governatore, depositario e scrivano: nel 1548 l'allora legato Ciochi del Monte, poi papa Giulio III, per impedire «fraudi in compre e scrutini»⁴⁶, aveva emanato una ordinanza che lo statuto della Tesoreria di quello stesso anno dimostra di avere pienamente accolto. La partecipazione attiva e passiva alle elezioni veniva regolamentata escludendo dalla gestione dell'ufficio i forestieri e chi avesse acquisito per successione o per acquisto quote di credito relativamente basse⁴⁷.

⁴³ ASB, *Senato*, Litterarum, 23, ff. 491r-v: copia di lettera del 28 gennaio 1589 indirizzata dai Quaranta all'Ambasciatore.

⁴⁴ ASB, *Senato*, Litterarum, 23, ff. 473r e 477r alle date rispettivamente 12 e 14 dicembre 1588. Oltre a contatti presi personalmente dall'ambasciatore Camillo Paleotti con il fratello cardinale, ci si appella anche al Camerlengo Enrico Gaetani (f. 477v) e a mons. Innocenzo Malvasia che assicura il suo appoggio (ASB, *Senato*, Lettere dell'Ambasciatore al Senato, 80, 21 dicembre 1588).

⁴⁵ L'ambasciatore poteva annunciare il 5 marzo 1589 che il Sampieri rinunciava all'appalto, dietro consiglio del cardinale Sfrondrati: ASB, *Senato*, Lettere dell'Ambasciatore a Roma al Senato, 81.

⁴⁶ Il testo dell'ordinanza datata 1 dicembre 1548 è inserito nel breve di Sisto V confirmatorio delle disposizioni stesse: *Bullarum diplomatum*, cit., IX, p. 128.

⁴⁷ BCAB, ms B. 1102, ff. 68r-70r. Le quote erano fissate in lire 10 del capitale iniziale per la classe di creditori denominata di tesoreria nuova, erede cioè dei sottoscrittori del 18 marzo 1440, e in lire 20 per quelli di tesoreria vecchia, che avevano cioè acquisito quote di un precedente mutuo accordato alla Camera e convertito per la metà con la riforma del 1440. La libera circolazione degli effetti, resa possibile da una clausola dello stesso *Instrumentum foundationis* del 1440 — per la quale valgono le osservazioni di G. ORLANDELLI, *Note di storia economica*, cit., p. 237 — portò ad un progressivo aumento del valore di mercato dei titoli di credito che, nell'arco di sessant'anni, era più che raddoppiato, a metà del secolo XVI era aumentato in rapporto di sedici a uno ed a fine

Contrariamente all'affermazione dell'ambasciatore a Roma Camillo Paleotti, le vendite illegali dovettero ripetersi anche negli anni 1588-'89, né bastò una intimazione dei governatori del credito stesso a farle cessare⁴⁸; è quindi Sisto V ad intervenire, disciplinando con un *motu proprio* la materia: alla conferma delle disposizioni del predecessore «ne de cetero perpetuis futuris temporibus quavis occasione, causa, sive praetextu eorum in dicta Thesauraria creditum similate dividere, seu illius partem aliquam non realiter vendere, seu facti circumvolutionem ficte alienare, aut de illo venditiones aliquas similes cum pacto francandi facere audent. . .», si aggiunge il controllo, peraltro sempre all'interno del credito, degli atti di vendita prima di ammettere alle elezioni i nuovi possessori dei titoli e la scelta del notaio di tesoreria quale unico pubblico ufficiale incaricato degli atti per le alienazioni future⁴⁹.

Restano così senza esito i tentativi di sostituire l'ufficio di Tesoreria mediante l'appalto, che avrebbe garantito la sicurezza del gettito, e d'altra parte la possibilità di un controllo diretto da parte della Camera apostolica nel sistema di riscossione. Mentre dunque in altre circostanze il senato bolognese riconosceva la necessità di contenere gli interessi del debito pubblico costituito dai monti garantiti sulle imposte e non interferiva nel meccanismo delle conversioni⁵⁰, esercitava tuttavia forti pressioni per difendere uno dei modi secondo cui era regolato il sistema finanziario del Comune, basato su forme di «Contri-

secolo di trenta a uno rispetto al valore nominale per la tesoreria nuova e, sempre sul cadere del Cinquecento, triplicato per la tesoreria vecchia. Questi dati si ricavano rispettivamente da un partito senatorio del 7 giugno 1508, ripreso dalla tesi di laurea di D. CORNIA, *Politica e amministrazione a Bologna nel primo Cinquecento (1506-1508)*, Facoltà di Magistero di Bologna, Anno acc. 1971-1972 e dai rogiti d'acquisto di crediti in ASB, *Notarile*, G. Bovio, 26 novembre 1557, e ASB, *Notarile*, B. Dondini, protocollo II (1580-1591) C, cc. 52v-53; ASB, *Senato*, Istrumenti e scritture, B. 30, 35 del 15 dicembre 1588. Per valutare in modo corretto questa notevole divergenza tra il valore reale e quello nominale, occorre tenere in considerazione anche le oscillazioni monetarie.

⁴⁸ ASB, *Ambasciata Bolognese a Roma*, Posizioni, 55 del 4 marzo 1589.

⁴⁹ *Bullarum diplomatum*, cit., IX, p. 129.

⁵⁰ In quello stesso anno 1587 Sisto V dava la facoltà al legato di Bologna di francare i monti estinguibili eretti in Bologna (ASB, *Senato*, Bolle e brevi, Q 12, in data 31 gennaio) mentre riduceva gli interessi del Monte Concordia dall'8% al 6%, vendendone i luoghi al banchiere fiorentino Filippo Antinori (ASB, *Senato*, Bolle e brevi, B. 27, in data 1 marzo). Secondo Felloni le conversioni hanno successo perché decise in periodi di esuberanza di capitali e diminuzione del tasso di interesse. G. FELLONI, *Gli investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione*, Milano 1971, p. 180.

buzioni alle entrate per opera del capitale dominante in forma di prestiti pubblici, e con più o meno larvato fine di speculazione»⁵¹, di cui il credito di Tesoreria non era che la sopravvivenza.

Restano da aggiungere alcune considerazioni sul contenimento delle spese delle comunità: pur con modalità diverse i visitatori insistono da un lato sulla necessità di un controllo preventivo e consuntivo da parte del rappresentante pontificio sulle spese, in particolare quelle straordinarie⁵², dell'altro sull'esame dei salari e degli emolumenti percepiti dagli ufficiali per valutarne la legittimità o ancora per procedere a una ristrutturazione degli uffici. Così il senato bolognese è chiamato a giustificare la «regalia alle porte»⁵³ e gli aumenti concessi a quei suoi componenti che fanno parte di assunterie, a Cesena vengono ridotti alcuni uffici⁵⁴ mentre in città di Castello vengono revocati gli aumenti dei salari e contenute le spese per gli oratori in Roma⁵⁵.

Una valutazione degli orientamenti prevalenti nel settore finanziario deve tener conto della dilatazione delle spese straordinarie richieste dall'impegno religioso e politico che il Papato è chiamato a svolgere; ciò comporta, in maniera più spiccata a partire dalla conclusione del Concilio di Trento, la ricerca dei mezzi più idonei per la piena utilizzazione delle possibilità finanziarie dello Stato temporale⁵⁶.

⁵¹ G. ARIAS, *Il sistema della costituzione economica e sociale italiana nell'età dei Comuni*, Torino 1905 (anast. 1970), p. 323.

⁵² Della mancanza in Bologna di un controllo consuntivo s'è già detto più sopra; in Cesena i reggenti e i procuratori sono tenuti, per qualunque spesa straordinaria, ad ottenere preventivamente l'approvazione del consiglio dei dodici a maggioranza qualificata, nonché del governatore della città. *Bullarum diplomatum*, cit., IX, p. 164. L'autonomia municipale di Città di Castello è praticamente ridotta a nulla, dato che deve ricorrere alla sovvenzione pontificia per le spese straordinarie. *Bullarum diplomatum*, cit., IX, p. 312.

⁵³ ASB, *Senato*, Lettere dell'Ambasciatore al Senato, 6 febbraio 1588. La quota di legnami e pietre dovute per ogni carro che entra in città, non figurando nei capitoli di Nicolò V come emolumento assegnato ai senatori, viene inserita tra le voci di riforma negli *Avvertimenti delle cose della città di Bologna* (ASV, *Archivum Arcis*, I - XVIII, 4657).

⁵⁴ *Bullarum diplomatum*, cit., IX, p. 163. Mentre per l'agente della comunità in Roma si può pensare all'applicazione di un articolo della costituzione «Inter varias», che disciplinava l'invio degli oratori in Roma, per il procuratore e il fattore si deroga esplicitamente dai capitoli.

⁵⁵ *Bullarum diplomatum*, cit., IX, pp. 312-313.

⁵⁶ L'evoluzione della finanza pontificia individuata da C. BAUER, *Die Epochen der*

Le indicazioni che emergono in tal senso dalle visite possono sembrare scontate: si trattava di moderare le spese ordinarie delle comunità, ricondurre in pareggio i bilanci, allargare la base dei contribuenti includendo anche quei gruppi che godevano di esenzioni e immunità, individuare imposizioni alle quali far ricorso per i pesi camerali, uniformare l'amministrazione delle entrate al sistema dell'appalto.

Si deve però tener presente che le osservazioni fatte e le delibere assunte in occasione delle visite volute da Sisto V vennero in gran parte riprese nella costituzione sul buon governo e amministrazione delle entrate e beni delle comunità, atto fondamentale che regolò a partire dal 1592 tutta l'amministrazione comunale dello Stato pontificio⁵⁷. Con essa vennero regolamentati il controllo sulle tavole delle spese ordinarie e straordinarie che dovevano essere approvate annualmente dal Camerlengo e dal Tesoriere generale della Camera apostolica in un primo tempo, dal Prefetto della Congregazione *de Bono Regimine* poi, le locazioni e gli appalti delle gabelle, le spese per donativi e ambascerie.

La normativa sulle esenzioni infine segnò il cadere di quel margine di controllo nella ripartizione delle imposte che le comunità avevano sinora goduto: le «Comunitates seu Universitates» dello Stato venivano private del privilegio di concedere esenzioni⁵⁸. Gli interessi in gioco erano dunque consistenti e lo confermava «tanto bisbiglio e travaglio per tutto lo Stato ecclesiastico»⁵⁹: Bologna, nel respingere in blocco la bolla, svolgeva una serie di considerazioni, oltre che sulla lesione dell'autonomia da parte della Camera apostolica, sugli svantaggi che una regolamentazione rigida dell'appalto delle gabelle avrebbe avuto sugli introiti complessivi, respingendo infine decisamente la distinzione tra esenzioni concesse dalla città e dal principe⁶⁰.

Papstfinanz, in «Historische Zeitschrift», CXXXVIII, 1928, pp. 457-503, è tuttora condivisa dagli storici della finanza dello Stato ecclesiastico. Si vedano per esempio gli studi di M. MONACO, *Le finanze pontificie*, cit., M. CARVALE, *La finanza pontificia*, cit. Cfr. anche G. L. BASINI, *Finanza pubblica ed aspetti economici negli stati italiani del Cinquecento e del Seicento*, Parma 1966.

⁵⁷ *Bullarum diplomatum*, cit., IX, pp. 594-602.

⁵⁸ *Ibidem*, art. 19.

⁵⁹ ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, Registrum, 7, f. 711.

⁶⁰ ASB, *Assunteria dei Magistrati*, Affari diversi, b. 31, fasc. 5. Si tratta di una

Considerare tali resistenze contribuisce a rendere conto del «'ritardo' nella presa di coscienza da parte delle forze dominanti e delle forze dominate delle comunità urbane e rurali, della necessità di una 'razionalizzazione' del rapporto con il potere centrale»⁶¹.

Politisch-wirtschaftliche Aspekte des Kirchenstaates gegen Ende des 16. Jahrhunderts: die «visite economiche» Sixtus' V.

Zusammenfassung

Im 15. Jahrhundert findet die Zentralisierungsentwicklung im Kirchenstaat einen ihrer Knotenpunkte in der von Sixtus V. durchgeführten Neuorganisation der römischen Kurie: Die Komplexität der sixtinischen Politik dringt gleichlaufend auch in die örtlichen Verwaltungsordnungen ein; durch Aussendung der «visitatori economici» wird versucht, die Gemeinden des Landes den finanziellen und politischen Ansprüchen der Zentralgewalt zu unterwerfen. Es werden die Auswirkungen dieses Einschränkungsprozesses der Autonomien und der besonderen Gerichtsbarkeiten und die angetroffenen Widerstände untersucht.

lunga lettera, inviata al pontefice Clemente VIII, di considerazioni sulla bolla del buon governo e sulle ragioni contrarie che Bologna oppone. Cfr. anche le considerazioni sulla bolla in ASB, *Senato, Diversorum*, 10, ff. 101v-104. Sulle esenzioni si era soffermato anche il visitatore della Cornia che richiedeva di precisarne la qualità. Il Senato Bolognese, intuendo gli scopi di tale informazione, si premura di preparare quella che poi sarà la linea di condotta successiva: anche per le esenzioni concesse dal Senato è intervenuta l'approvazione dell'«autorità del superiore ministro apostolico». ASB, *Assunteria dei Magistrati, Affari diversi*, b. 29, fasc. 8: le «interrogazioni date a Mons. Corgnia» e relative risposte.

⁶¹ R. RUFFILLI, *Le istituzioni cittadine dell'Emilia-Romagna pontificia*, in *Convegno storico di Bagni di Lucca (8-10 maggio 1974)*. Atti, p. 115.